

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI CARPI



STATUTO

*Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
il 7 febbraio 2019*



Art. 1

Denominazione, natura e sede

1. La **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI** di seguito chiamata **Fondazione**, è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla L. n. 461 del 23/12/1998 e al D. Lgs. n. 153 del 17/5/1999 e sue successive modifiche e integrazioni, dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, in seguito Protocollo di Intesa, e dal presente Statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio s.p.a.
2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Carpi, fondata con Sovrano beneplacito il 5 gennaio 1843, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto in data 27 dicembre 1991, rep. 75.433/12503 del Notaio Aldo Fiori in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. in data 23 dicembre 1991, n. 436284.
3. La **Fondazione** ha sede in Carpi (Modena), Via Duomo, 1.

Art. 2

Scopi della Fondazione

1. La **Fondazione** persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto delle tradizioni originarie e della realtà civile e sociale in cui opera. Ispira la propria azione al bene comune in un'ottica di sostegno al territorio e alla comunità di riferimento. A tale fine indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Per settori ammessi si intendono quelli indicati dall'art. 1 del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e successive eventuali modificazioni o integrazioni. I settori rilevanti vengono scelti ogni triennio dalla **Fondazione**, nella misura massima di cinque, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza e assicurando un'adeguata pubblicità.
2. La **Fondazione** svolge la propria attività prevalentemente nel territorio del suo tradizionale radicamento e riconosce la costituzione dell'ente locale "Unione delle Terre d'Argine".
3. Nei casi di interventi ad alto contenuto sociale, può operare anche al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali, per iniziative comuni a più Fondazioni, anche promosse o coordinate dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa o dall'Associazione Federativa dell'Emilia Romagna.
4. La **Fondazione**, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto, ricomprendendovi almeno uno dei settori rilevanti di cui al precedente comma 1, nell'ambito della definizione periodica dei programmi di attività.

Art. 3

Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

1. La **Fondazione** svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità della gestione e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei



bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. L'attività della **Fondazione** per il perseguimento degli scopi statuari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. La **Fondazione** non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, a partiti politici, associazioni politiche e sindacali, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24.3.2006 n. 155 e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.1991 n. 381 e successive eventuali modificazioni o integrazioni.
4. La **Fondazione** può prestare garanzie o costituirsi fideiussore esclusivamente a favore di soggetti beneficiari di una erogazione e in via strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale, con i limiti di tempo e di importo per i quali è stato concesso il relativo contributo.
5. La **Fondazione** può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
6. Al fine di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di rimpiegarlo in modo da ottenere un'adeguata redditività, la **Fondazione** può acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
7. La **Fondazione**, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la **Fondazione** tiene specifiche contabilità separate. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 153/99. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
8. L'attività della **Fondazione** diretta al perseguimento degli scopi statuari è disciplinata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
9. La **Fondazione** rende pubbliche in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale, come previsto dall'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo di Intesa



Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della **Fondazione** è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della **Fondazione** quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la **Fondazione** agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Esso inizialmente è costituito da partecipazioni nella Società bancaria conferitaria e in altre Società, nonché da altri cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto.
3. Il patrimonio della **Fondazione** si incrementa, di regola, per effetto di:
 - accantonamenti destinati a riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e successive eventuali modificazioni o integrazioni;
 - accantonamenti e riserve facoltative approvate dal Consiglio di Indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle erogazioni della **Fondazione**, sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza;
 - liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.
4. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la **Fondazione** opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo di Intesa.
5. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la **Fondazione** non ricorre all'indebitamento in nessuna forma.
6. L'utilizzo di contratti e di strumenti finanziari derivati, ammesso solo con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, è disciplinato dal regolamento di gestione delle attività patrimoniali e finanziarie di cui al successivo comma 9.
7. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della **Fondazione**.
8. Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, e successive eventuali modificazioni o integrazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo le regole che saranno definite dal Consiglio di Indirizzo, nell'esclusivo interesse della **Fondazione**.



9. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti del Protocollo di Intesa e della Carta delle Fondazioni, approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
10. La **Fondazione** trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche aventi a oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D. Lgs 153/99. Negli stessi termini temporali sono altresì trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla **Fondazione** dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2 del richiamato D. Lgs n. 153/99.

Art. 5 **Destinazione del reddito**

1. La **Fondazione**, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e alla attività svolta dalla **Fondazione**;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai settori rilevanti di intervento di cui al precedente art. 2;
 - e) altre finalità previste dallo Statuto;
 - reinvestimento del reddito;
 - eventuali altri fini statutari;
 - accantonamenti destinati a riserve facoltative, previsti dall'Autorità di Vigilanza e approvati dall'organo di indirizzo per far fronte a esigenze di salvaguardia del patrimonio, o di politica degli investimenti della **Fondazione**, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza che ciò pregiudichi la effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto.
2. La **Fondazione** assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 62 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117 e successive eventuali modificazioni o integrazioni.
3. La **Fondazione** non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi spese corrisposti ai componenti degli organi e al Segretario Generale.

Art. 6 **Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della **Fondazione**:
 - Il Consiglio di Indirizzo;
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio dei Revisori.

Art. 7 *Requisiti di onorabilità*

1. I componenti gli Organi della **Fondazione** devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità e devono possedere specifici requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro.
2. Le cariche, nell'ambito della **Fondazione**, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e successive eventuali modificazioni o integrazioni;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive eventuali modificazioni o integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d) coloro che sono stati condannati a una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.
3. I componenti gli organi della **Fondazione** e il Segretario Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
4. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere – comunque non oltre trenta giorni – le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della **Fondazione**.
5. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria sulla base della quale provvede alla verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché della sussistenza di situazioni di incompatibilità, sospensione e di decadenza dalla carica. Per il Segretario Generale vi provvede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 *Incompatibilità e ineleggibilità*

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della **Fondazione**:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dello statuto;



- b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della **Fondazione** e del Segretario Generale;
 - c) i dipendenti in servizio della **Fondazione** o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) coloro che ricoprono cariche di Governo, esercitino funzioni giurisdizionali, anche onorarie, che siano membri del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte, ivi compresi i Presidenti dei Consigli Regionali e Provinciali nonché i Sindaci;
 - e) coloro che ricoprono la carica di presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi tra enti locali, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, presidente e consigliere di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
 - f) coloro che ricoprono l'incarico di segretario, coordinatore o, in genere, che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partiti, movimenti o associazioni politiche, a livello nazionale o, nei territori oggetto di intervento della **Fondazione**, a livello regionale, provinciale o comunale;
 - g) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;
 - h) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo o funzioni di direzione della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo o di altre società da essa partecipate o controllate o concorrenti con essa o con società del suo gruppo;
 - i) gli amministratori, i soggetti che rivestono cariche negli organi di controllo e i dipendenti, con vincolo di subordinazione, degli enti locali territoriali, e degli altri soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della **Fondazione** e coloro che abbiano con questi rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
 - j) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari o svolgano funzioni di direzione in altre **Fondazioni** di origine bancaria;
 - k) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la **Fondazione** abbia rapporti organici e permanenti.
 - l) coloro che abbiano causato danno alla **Fondazione** o abbiano lite vertente con essa;
 - m) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della **Fondazione**;
 - n) coloro che all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 9.
2. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della **Fondazione** coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui al precedente comma, lettere d), e), f), g), h), nei dodici mesi precedenti la data di inizio del mandato in **Fondazione**.
3. Inoltre, coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la **Fondazione** non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153, o sue controllate o partecipate. Coloro che svolgono funzioni di indirizzo presso la **Fondazione** non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.



4. La **Fondazione**, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, oppure presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la **Fondazione**.
5. I componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo sono tra loro reciprocamente incompatibili. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.
6. I componenti gli organi della **Fondazione** non possono essere destinatari di attività della **Fondazione** stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 9 **Sospensione dalle cariche**

1. I componenti gli organi della **Fondazione** sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
 - a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);
 - b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) con sentenza non definitiva;
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive eventuali modificazioni o integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I componenti gli organi della **Fondazione** e il Segretario Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere – comunque non oltre trenta giorni – le relative decisioni.

Art. 10 **Conflitto di interessi**

1. I componenti gli organi della **Fondazione**, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della **Fondazione**, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
2. L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 11 **Decadenza dalla carica**

1. I componenti gli organi della **Fondazione** decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni od omettano di comunicare una causa di



incompatibilità di cui all'art. 8, presentino la propria candidatura a una delle cariche per cui il presente Statuto prevede l'incompatibilità oppure omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 9, nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 2.

2. I componenti gli organi della **Fondazione** che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.
3. Le cariche negli organi statutari non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato.
4. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni dalla data di cessazione del precedente.
5. Ai fini del limite massimo di mandati esperibili di cui al comma 3, il mandato del singolo componente non viene computato qualora lo stesso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non sono ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un altro organo della **Fondazione**. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Art. 12 **Indennità e compensi**

1. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta un'indennità di carica parametrata in base alla effettiva partecipazione alle riunioni dello stesso e delle eventuali commissioni, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dell'indennità e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, con parere del Collegio dei Revisori.
2. Al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio di Indirizzo. I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente della **Fondazione**, sono sottoposti al parere favorevole del Collegio dei Revisori.
3. I suindicati compensi e indennità sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della **Fondazione** e con l'assenza di finalità lucrative e sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4, e 5, del Protocollo di Intesa.

Art. 13 **Consiglio di Indirizzo**

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da n. 17 membri.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della **Fondazione**, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.



3. I componenti sono designati come segue:

- n. 3 Comune di Carpi;
- n. 1 Comune di Novi;
- n. 1 Comune di Soliera;
- n. 2 Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Modena;
- n. 1 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
- n. 2 Diocesi di Carpi;
- n. 2 Ordini professionali;
- n. 2 Conferenza del Volontariato e della Promozione sociale nei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera;
- n. 2 Cooptati da parte dello stesso Consiglio;
- n.1 Cooptato che sia espressione del settore Educazione, istruzione e formazione, che il Consiglio individua sentite le istituzioni scolastiche.

4. La **Fondazione**, periodicamente, verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della **Fondazione**. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della **Fondazione**. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee a una adeguata divulgazione.

5. I componenti non rappresentano, né rispondono ai soggetti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli enti/organismi designanti.

6. I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica quattro anni dalla data di accettazione della stessa.

7. Alla scadenza del mandato i componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'entrata in carica dei successori; i componenti nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare, per qualsiasi causa, in corso di mandato restano in carica sino a quando avrebbero dovuto rimanervi i predecessori.

8. I soggetti cui spetta la designazione e il Consiglio di Indirizzo per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti prevalentemente fra persone residenti da almeno tre anni nell'area di operatività dell'ente, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della **Fondazione**;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al comma 2 del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 del presente Statuto;
- per quanto concerne i componenti cooptati dal Consiglio, gli stessi devono essere scelti, nel rispetto del principio di trasparenza, tra personalità di chiara e indiscussa fama nell'ambito locale, che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della **Fondazione**, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

9. Il Presidente della **Fondazione**, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'organo o di un singolo componente dello stesso, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'ente cui compete la designazione richiedendo ai soggetti esterni designanti, per ciascun



componente da nominare, l'indicazione di una terna di candidati, specificando gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo statuto e le specifiche competenze.

10. Parimenti il Presidente della **Fondazione**, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dell'organo o di un singolo componente dello stesso, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare la Conferenza del Volontariato e della Promozione sociale nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, affinché provveda a designare una terna di candidati per ciascun componente da eleggere in seno al Consiglio di Indirizzo, per la successiva nomina.
11. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo vengono stabiliti i requisiti dimensionali e di rappresentatività delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che potranno essere accreditate come partecipanti alla Conferenza, nonché le modalità di convocazione della stessa.
12. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti assicurano la presenza di entrambi i generi.
13. Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
14. Il Consiglio di Indirizzo, in piena autonomia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alle designazioni, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina tramite votazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi e assicurando un'adeguata presenza di genere. Il Consiglio di Indirizzo procede a una votazione per ciascuna terna di candidati. Viene nominato il candidato che ottenga i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto. Laddove nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede secondo le modalità previste dal Regolamento per le procedure di nomina. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione. In caso di mancata accettazione entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, si dà corso a un nuovo procedimento di designazione secondo le norme previste dal presente articolo.
15. Qualora il soggetto cui spetta la designazione non provveda agli adempimenti di cui ai commi 12 e 13 secondo le modalità indicate ed entro i previsti termini, il Presidente della Fondazione invita il soggetto cui compete la designazione a provvedervi nuovamente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; qualora quest'ultimo non adempia nel termine indicato, alla nomina stessa provvede il Presidente del Tribunale di Modena. Qualora anche tale autorità non adempia, alla nomina provvede, senza indugio e in via esclusiva, direttamente e in piena autonomia, il Consiglio di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione.
16. Indipendentemente dalla eventuale concessione del termine di cui al comma 15, il Consiglio di Indirizzo, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti che le designazioni non siano conformi alle previsioni dei commi 2 e 8 del presente articolo, relative ai requisiti che i designati devono possedere, invita il soggetto cui compete la designazione a provvedervi nuovamente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; qualora quest'ultimo non adempia nel termine indicato, alla nomina stessa provvede il Presidente del Tribunale di Modena. Qualora anche tale autorità non adempia, alla nomina provvede, senza indugio e in via esclusiva, direttamente e in piena autonomia, il Consiglio di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione.

17. Le nomine di cui ai precedenti commi 15 e 16, nel caso vengano effettuate dal Consiglio di Indirizzo, sommate alle cooptazioni previste al comma 3 del presente articolo, potranno essere esercitate fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'organo. Nell'ipotesi di ulteriori designazioni, vi provvede il Presidente del Tribunale di Modena.

18. Le nomine dei componenti l'Organo di Indirizzo sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dallo stesso Consiglio, e sono ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto, nonché alla promozione di un'adeguata presenza di genere.

Art. 14 **Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo**

1. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:
 - a) la modificazione dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a eccezione del Regolamento sulle procedure di nomina di cui all'art. 13 e al comma 2 del presente articolo;
 - c) la nomina e la revoca del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
 - d) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente, di due membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio dei Revisori, la determinazione, nonché le modalità di erogazione, dei relativi compensi e rimborsi spese;
 - e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
 - f) la verifica, per i componenti il Consiglio di Indirizzo, della sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - g) la nomina, tramite apposita delibera, di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;
 - h) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - i) la determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
 - j) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 - k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - l) l'eventuale istituzione o scioglimento di imprese strumentali, nonché l'acquisizione o la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - m) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della **Fondazione**.



2. In considerazione delle attribuzioni di cui ai punti c. e d. del presente articolo, le modalità di nomina del Presidente della **Fondazione**, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo, ispirato ai criteri di cui all'art. 13, comma 18 del presente Statuto.

Art. 15

Funkionamento del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della **Fondazione** o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Indirizzo più anziano. Si intende componente il Consiglio di Indirizzo più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.
2. Esso si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne la ricezione, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telematica, inviata almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.
4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
5. Un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo può chiedere al Presidente, motivatamente e su argomenti specifici, di invitare un consigliere di amministrazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.
6. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
7. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della **Fondazione** o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Indirizzo più anziano, così come definito nel comma 1 del presente articolo.
Il Presidente della **Fondazione** non ha diritto di voto.
8. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. Le deliberazioni relative alla trasformazione e alla fusione della **Fondazione** sono assunte con le modalità previste dall'art. 24 comma 2 del presente Statuto.
9. Le deliberazioni relative alla nomina dei consiglieri di Indirizzo cooptati, del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono prese con le maggioranze previste dall'apposito Regolamento.



10. In caso di parità la proposta si intende non approvata. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Art. 16 **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, con le modalità disciplinate da apposito Regolamento, che garantiscono la presenza di almeno tre consiglieri per ciascun genere. Il Presidente della **Fondazione** è membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della **Fondazione** e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari
2. I componenti il Consiglio di Indirizzo possono essere proposti come candidati alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse autocandidature.
3. La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo; gli amministratori, tuttavia, scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, intendendosi per tale l'ultimo esercizio intero di carica.
4. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
6. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.
7. Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo si considera dimissionario e rimane in carica con pienezza di poteri, fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di indirizzo.
8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice Civile e successive eventuali modificazioni o integrazioni.

Art. 17 **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la nomina, nel proprio seno, del Vice Presidente della **Fondazione**;



- b) la gestione operativa della **Fondazione**, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio di Indirizzo e di quant'altro inerente all'attività della **Fondazione**;
 - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - d) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
 - f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
 - g) la nomina del Segretario Generale ed eventualmente del Vice Segretario Generale della **Fondazione** e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti, nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - h) la verifica, per il Presidente della **Fondazione** e per i componenti il Consiglio di Amministrazione, della sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - i) la nomina, tramite apposita delibera, di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;
 - j) le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della **Fondazione**.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della **Fondazione** e in particolare relativamente:
- alle modifiche statutarie;
 - alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
 - alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - alla istituzione ed allo scioglimento di imprese strumentali;
 - ai programmi di intervento della **Fondazione**.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato formato al suo interno, o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.
2. Esso si riunisce almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.
Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne la



ricezione, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telematica, inviata almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano, così come definito nel comma 1 del presente articolo.
4. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Art. 19 **Presidente**

1. Il Presidente della **Fondazione** ne ha la rappresentanza legale e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione e assicura il loro corretto ed efficace funzionamento;
 - assume i compiti e gli oneri esecutivi delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, che delimita di volta in volta la durata temporale della delega;
 - assume, in caso di necessità e urgenza, informandone il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva;
 - promuove le attività della **Fondazione**, svolge funzioni di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza dell'organo di amministrazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e vigila sull'andamento della **Fondazione**;
 - autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative e i gravami in qualunque grado e tipo di giurisdizione; ha facoltà, inoltre, di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la **Fondazione** in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nell'ambito del Consiglio di Indirizzo, sono esercitate dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della **Fondazione** a singoli componenti l'organo di amministrazione, o al Segretario Generale, ovvero a singoli dipendenti.
Con il parere favorevole dell'organo di amministrazione può altresì delegare la rappresentanza della **Fondazione**, per categorie di atti, a singoli componenti l'organo stesso, a singoli dipendenti o eccezionalmente a terzi.



Art. 20 *Collegio dei Revisori*

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, iscritti nel Registro dei Revisori contabili e, preferibilmente, residenti nella Provincia di Modena.
2. Il Collegio dei Revisori verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, e assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
3. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dall'insediamento dell'organo. I componenti il Collegio scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, intendendosi per tale l'ultimo esercizio intero di carica.
4. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.
6. I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.
7. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, dal Revisore più anziano.
8. Il mandato dei Revisori, nominati in sostituzione, scade con quello del Collegio.
9. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. 2403, 2403 bis commi 1, 2 e 3 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili, nonché dal D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
10. Ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile, il controllo contabile sull'ente potrà essere attribuito a una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia oppure al Collegio dei Revisori

Art. 21 *Segretario Generale*

1. Il Segretario Generale sovrintende agli uffici della **Fondazione** e ne organizza le funzioni secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente allo scopo delegato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero altra persona individuata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il rapporto di lavoro, i poteri e le funzioni nonché la misura del compenso. Tale soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del presente statuto e sarà sottoposto alle medesime incompatibilità previste per il Segretario Generale. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.



3. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.
4. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della **Fondazione** e sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni stesse, anche firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
5. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della **Fondazione**, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
7. Al Segretario Generale si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 8 con esclusione di quelle di cui al comma 1, lett. c) per la parte relativa alla qualifica di dipendente in servizio della **Fondazione**.
8. Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.
9. La **Fondazione** riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Art. 22

Libri e scritture contabili

1. La **Fondazione** tiene i libri delle adunanze, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, a esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La **Fondazione** tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività e in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
3. Nel caso in cui la **Fondazione** eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 23

Bilancio e documento programmatico previsionale

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della **Fondazione** relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio e la relazione di gestione e li sottopone al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione almeno 15 giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio



- annuale e la relazione di gestione e li trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla **Fondazione** e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
4. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla **Fondazione** e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
 5. A tal fine la **Fondazione** si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e successive eventuali modificazioni o integrazioni. Dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impegni effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indica nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 17.5.1999 n. 153.
 6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dal Consiglio di Indirizzo osservando altresì quanto stabilito in proposito nel regolamento di cui al precedente comma 5.

Art. 24

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La **Fondazione** ha durata illimitata.
2. La **Fondazione**, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
3. Lo scioglimento e la liquidazione della **Fondazione** avvengono nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 11 D. Lgs. n. 153/99.

Art. 25

Norme transitorie

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Le previsioni di cui all'art. 13, commi 1 e 3 trovano completa applicazione a decorrere dalla data di scadenza o di cessazione del mandato del componente designato dalla Provincia di Modena.
3. Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente Statuto sarà depositato presso l'Ufficio delle persone giuridiche presso la Prefettura di Modena e ne sarà data ulteriore diffusione anche in via telematica.